



**APINDUSTRIA**  
ASSOCIAZIONE PER L'IMPRESA

## PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI: INVIO PROROGATO AL 15 FEBBRAIO 2012

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la nota operativa prot. n. 39/0005909/06 del 14 dicembre 2011, contenente il Decreto Direttoriale del 15 dicembre 2011 con le modalità di compilazione del prospetto informativo disabili (previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68) e con le modifiche apportate dalla legge n. 148/2011 (di conversione del decreto legge n. 138/2011) in materia di gestione delle compensazioni territoriali. (1)

La nota ministeriale precisa **che la scadenza per la presentazione del prospetto informativo è prorogata al 15 febbraio 2012.**

Si rammenta che a partire dal 2009, il prospetto informativo deve essere inviato esclusivamente per via telematica (art. 40 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133) con le modalità stabilite dal Decreto Interministeriale 2 novembre 2010 (2). L'invio con strumenti diversi rispetto a quelli stabiliti dalle leggi costituisce mancato adempimento.

Allegato alla nota vi è il vademecum con i Modelli e le Regole per la presentazione del prospetto per l'anno 2012.

La Provincia di Brescia nel proprio sito informa i datori di lavoro che è stato pubblicato il nuovo Decreto Direttoriale n. 340 del 14 dicembre 2011 del Ministero del Lavoro, relativo al Prospetto Informativo che entrerà in vigore il 2 gennaio 2012.

Il Decreto con i suoi Allegati, sono scaricabili dal sito [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it) (3)

Con il Decreto Direttoriale sono stati introdotti nuovi standard per l'invio del PROSPETTO INFORMATIVO LEGGE 68/99 e che comunque gli stessi hanno modificato solo in alcuni campi la grafica del modulo on-line utilizzato dai Datori di Lavoro.

Il dettaglio dei nuovi parametri è consultabile dal documento "Modelli e Regole".

La compilazione in bozza e il l'invio del Prospetto Informativo saranno consentiti a partire dal 15.1.2012 al 15.2.2012.

---

### **PROSPETTO INFORMATIVO – MODALITA' OPERATIVE**

Il prospetto deve contenere i dati riferiti al 31 dicembre 2011.

#### **Datori di lavoro obbligati all'assunzione**

I datori di lavoro, privati e pubblici, sono tenuti all'assunzione di:

- un lavoratore disabile, se occupano da 15 a 35 dipendenti; tale obbligo si applica solo in caso di nuove assunzioni;
- due lavoratori disabili, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- il 7%, se occupano più di 50 dipendenti.

#### **Base di computo:**

Non vanno computati:

La Legge 12.3.1999 n. 68 (4) prevede esplicitamente la non computabilità:

- dei disabili (anche se occupati a domicilio o con telelavoro);
- i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo non superiore a 9 mesi;
- i soci di cooperativa di produzione e lavoro;
- i dirigenti;

A tali esclusioni, con circolare del Ministero del Lavoro 17 gennaio 2000 n. 4 (5) e con D.P.R. 10 ottobre 2000 n. 333 (6), sono stati aggiunti anche i lavoratori assunti con contratto:

- di formazione e lavoro;
- di apprendistato;
- di reinserimento;
- di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice;
- di lavoro a domicilio.

Vanno pertanto computati:

- i lavoratori assunti a tempo indeterminato;
- i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo superiore a 9 mesi;
- i lavoratori in prova;
- i lavoratori in part time, in proporzione al lavoro effettivamente svolto riferito all'orario considerato come normale dalla contrattazione collettiva di settore (le frazioni superiori allo 0,50 vengono considerate unità).

### **Imprese da 15 a 35 dipendenti**

Per quanto in particolare riguarda le **impresae da 15 a 35 dipendenti**, il Ministero del Lavoro, con circolare 26 giugno 2000 n. 41/2000 (7) ha precisato che l'obbligo dell'invio del prospetto non sussiste qualora non si effettuino nuove assunzioni a decorrere dall'entrata in vigore della legge 12.3.1999 n. 68, cioè a partire dal 18 gennaio 2000.

Rammentiamo che, nella locuzione "**nuove assunzioni**", lo stesso Ministero ha precisato che non rientrano quelle effettuate (7):

- per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, per l'intera durata dell'assenza;
- per sostituire lavoratori che abbiano risolto il rapporto di lavoro, purchè la sostituzione avvenga entro i successivi 60 giorni;
- ai sensi della legge 12.3.1999 n. 68, cioè quelle dei disabili;
- i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e di apprendistato, almeno fino al momento della loro trasformazione a tempo indeterminato;
- i contratti a termine di durata inferiore o pari a nove mesi (in armonia con quanto previsto dalla legge n. 68/99 art. 4, c. 1, per i contratti a tempo determinato esclusi dalla base di computo).

(1) Cfr. APIAPPUNTI n. 10/Novembre 2011 pag. L/289.

(2) Cfr. APIFLASH n. 31 del 16 Dicembre 2010 pag. L/409.

(3) Dal sito [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it) sono consultabili anche [Decreto Direttoriale 14 dicembre 2011](#), [Nota operativa 14 dicembre 2011](#), [Modelli e Regole](#), [Allegati al decreto](#)

(4) Cfr. APIAPPUNTI n. 4/Aprile 1999 pag. L/333, APIAPPUNTI n. 11/Dicembre 1999 pag. L/803, APIAPPUNTI n. 1/2000 pag. L/31 e Apiflash n. 1 del 19 Gennaio 2010 pag. L/7.

(5) Cfr. Apiflash n. 2 del 26 Gennaio 2010 pag. L/14.

(6) Cfr. APIFLASH n. 1 del 15 Gennaio 2009 pag. L/18.

(7) Cfr. APIAPPUNTI n. 1/2000 pag. L/20.

(8) Cfr. APIAPPUNTI n. 11 /Dicembre 2000 pag. L771.

(9) Cfr. APIAPPUNTI n. 7/Luglio 2000 pag. L/493.